



Giovanni De Bartolomeis

STATUTO della

"FONDAZIONE EDAMUS ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Allegato "A"

Per iniziativa del "CONSORZIO EDAMUS" (in appresso denominato il "Fondatore"), è costituita una fondazione denominata

all'atto in data 16.10.2023

Rep. n.8452 Racc. n. 5783

"FONDAZIONE EDAMUS" ETS (in appresso denominata la **"Fondazione"**). La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore in appresso denominato "CTS").

La fondazione ha sede nel Comune di **BATTIPAGLIA (SA)**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici, unità operative locali, succursali e filiali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o erogazione gratuita di beni o servizi e/o nelle altre forme previste dal CTS, promuovendo e realizzando attività di:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

	si della legge 28 marzo 2003 n.53 e ss.mm., nonché le atti-	
	vità culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazio-	
	ne accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusio-	
	ne dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-	
	ciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché	
	alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia	
	da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del	
	D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.	
	42 e ss.mm.;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	- agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della Legge	
	18 agosto 2015 n. 141 e ss.mm.;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e	
	ss.mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale a	

	norma del presente articolo.	
	La Fondazione, in particolare, ha lo scopo di supportare gli	
	attori del "Sistema Cibo" a partecipare attivamente a percor-	
	si di sviluppo orientati alla sostenibilità attraverso l'im-	
	plementazione di un sistema dinamico di ricerca, innovazio-	
	ne, formazione ed informazione. In tale ottica la Fondazione	
	ha per oggetto, in via esclusiva o principale, lo svolgimen-	
	to delle seguenti attività:	
	- favorire processi di creazione, trasferimento, utilizzo e	
	diffusione della conoscenza sia per rispondere alle esigenze	
	delle imprese in termini di modelli di produzione resilienti	
	e sostenibili, sia per accrescere il ruolo sociale dell'agri-	
	coltura, inteso come contributo alla salute, opportunità la-	
	vorative, superamento della povertà, tutela dei caratteri i-	
	dentitari del territorio, vitalità e sostegno delle aree in-	
	terne, protezione dell'ambiente, sostenibilità e lotta ai	
	cambiamenti climatici;	
	- promuovere attività di "networking" nazionale ed interna-	
	zionale con gli attori del sistema della conoscenza per moni-	
	torare i progressi della conoscenza e intercettare le compe-	
	tenze da acquisire;	
	- sostenere dibattiti, eventi e momenti di confronto per sen-	
	sibilizzare gli "stakeholder" del "Sistema Cibo" sulle istan-	
	ze emergenti;	
	- orientare i consumatori a modelli alimentari e stili di vi-	

	ta più sani, puntando ad elevare il livello di conoscenza,	
	informazione ed educazione alimentare non solo sulla corret-	
	ta alimentazione ma anche sulla "Dieta Alimentare" adeguata,	
	intesa come una combinazione bilanciata nei suoi principi nu-	
	tritivi fondamentali per vivere una vita sana, con particola-	
	re attenzione al modello di "Dieta Mediterranea";	
	- promuovere e realizzare attività, centri e laboratori per-	
	manenti per la ricerca scientifica, la sperimentazione, la	
	divulgazione e l'assistenza nel settore alimentare, agricolo	
	ed ambientale; promuovere e realizzare la costituzione di	
	banche di germoplasma e geniche in campo vegetale, per la	
	raccolta e la conservazione del germoplasma di specie endemi-	
	che, rare od a rischio di estinzione, e di specie a interes-	
	se agronomico e selvatiche;	
	- promuovere, gestire e sostenere centri di formazione cultu-	
	rale e professionale e di inserimento o reinserimento nel	
	mondo del lavoro, in ambito alimentare, agricolo ed ambienta-	
	le;	
	- promuovere, organizzare e gestire la progettazione di appo-	
	siti musei storici dinamici delle diverse epoche storiche	
	nel settore alimentare, agricolo ed ambientale, per la diffu-	
	sione, la divulgazione, l'educazione, la formazione e l'ar-	
	ricchimento culturale nonchè la conoscenza della storia in	
	genere in materia alimentare, agricola ed ambientale;	
	- valorizzare i territori, il patrimonio ambientale e la cul-	

	tura alimentare, agricola ed ambientale, promuovere e gesti-	
	re attività editoriali orientate alla diffusione della cultu-	
	ra storico-scientifica sia riferita a periodi storici prede-	
	finiti che all'attualità, organizzare viaggi, soggiorni, gi-	
	te ed escursioni la cui destinazione miri ad accrescere la	
	cultura e la persona umana e la cui funzione sia altresì	
	quella di inclusione e di condizione partecipata nonché di	
	valorizzazione delle differenze etniche e culturali;	
	- svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti,	
	biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che in-	
	tendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione	
	culturale e della sostenibilità ambientale;	
	- promuovere la costituzione di comunità energetiche rinnova-	
	bili di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.;	
	- organizzare iniziative culturali a carattere locale con la	
	prospettiva di esportarle a livello nazionale e internaziona-	
	le.	
	Per il perseguimento di tali scopi istituzionali, la Fonda-	
	zione potrà altresì:	
	- divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze,	
	mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, pre-	
	miazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli	
	in genere e similari i temi derivanti dalle attività realiz-	
	zate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multi-	
	mediali;	

	- pubblicare altre riviste, bollettini, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;	
	- valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;	
	- proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;	
	- svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;	
	- organizzare seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti allo scopo della Fondazione, sia in locali a sua disposizione che presso terzi sia per il settore pubblico sia per il settore privato;	
	- promuovere la rappresentazione ed organizzazione di manifestazioni di particolare interesse storico, culturale, scientifico e sociale legate anche agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali; realizzare progetti di comunicazione,	

	di promozione della ricerca scientifica e della cultura, an-	
	che con riferimento ad aree geografiche territorialmente omo-	
	genee; favorire la promozione e la distribuzione di qualifi-	
	cati progetti di ricerca, culturali e sociali europei e cam-	
	pani; realizzare pubblicazioni, acquisizione, distribuzione	
	in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e au-	
	diovisivi dedicati agli artisti di ogni epoca; curare altri	
	compiti ed iniziative non qui contemplati, ma che in altro	
	modo attengono al mondo alimentare, agricolo ed ambientale,	
	della ricerca scientifica ed al suo futuro sviluppo tecnolo-	
	gico.	
	In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di in-	
	teresse generale ed alla realizzazione degli scopi istituzio-	
	nali di cui sopra, la Fondazione potrà svolgere le seguenti	
	attività "diverse":	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-	
	nanziamento delle operazioni deliberate, quale l'assunzione	
	di prestiti o mutui, compiere operazioni mobiliari ed immobi-	
	liari, stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti	
	pubblici o privati, partecipare ad associazioni, enti ed i-	
	stituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolt-	
	ta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi	
	analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione	
	potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costi-	
	tuzione degli organismi anzidetti, gestire direttamente o in-	

	direttamente spazi funzionali agli scopi e alle attività i-	
	stituzionali, istituire premi e borse di studio, nonchè svol-	
	gere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perse-	
	guimento delle sue finalità istituzionali, il tutto secondo	
	i criteri, i limiti e le modalità di cui all'art. 6 CTS.	
	L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CTS a secon-	
	da dei casi, nella relazione di missione o in una annotazio-	
	ne in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà usu-	
	fruire ed avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti	
	e/o di volontari, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.	
	n.117/2017 CTS.	
	La Fondazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi	
	e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il	
	conseguimento delle sue finalità statutarie.	
	ART. 3 - DURATA	
	La Fondazione ha durata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (due-	
	milasessanta) .	
	ART. 4 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ri-	
	cavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle sue finalità istituziona-	

	li.	
	Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle	
	risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione	
	stessa, il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (tren-	
	tamila virgola zero centesimi).	
	La Fondazione finanzia la sua attività mediante:	
	a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a	
	incremento del patrimonio della Fondazione;	
	b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni	
	testamentarie) non specificamente destinate a incremento del	
	patrimonio della Fondazione;	
	c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;	
	d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	dell'attività della Fondazione;	
	e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio della Fondazione;	
	g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non spe-	
	cificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fi-	
	ne di finanziare le proprie attività di interesse generale,	
	anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni	
	e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di rac-	
	colta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione	
	al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o	

	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di	
	terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei prin-	
	cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto	
	ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.	
	Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia	
	effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in al-	
	cun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento	
	della Fondazione medesima né in caso di morte o di estinzio-	
	ne del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamen-	
	to a favore della Fondazione.	
	Il patrimonio della Fondazione si incrementa:	
	a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimo-	
	nio della Fondazione;	
	b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le di-	
	sposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimo-	
	nio della Fondazione;	
	c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e desti-	
	nati dall'Organo di Amministrazione a incremento del patrimo-	
	nio della Fondazione;	
	d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provoca-	
	to una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazio-	
	ne;	
	e) per decisione dell'Organo di Amministrazione di destina-	
	zione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle en-	

	trate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ri-	
	tenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente del-	
	la Fondazione.	
	L'organo di Amministrazione opera con la perizia, la pruden-	
	za e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la con-	
	sistenza del patrimonio della Fondazione.	
	L'organo di Amministrazione vigila sui decrementi che il pa-	
	trimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio o-	
	gni occorrente provvedimento prescritto dalla vigente norma-	
	tiva o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia,	
	prudenza e diligenza.	
	Qualora si renda necessario od opportuno, l'Organo di Ammini-	
	strazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e di-	
	ligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazio-	
	ne al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche	
	in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto indivi-	
	duale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro sogget-	
	to.	
	ART. 5 - FONDATORE	
	E' Fondatore il " CONSORZIO EDAMUS ", con sede legale in Batti-	
	paglia (SA), codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione	

	nel Registro delle Imprese di Salerno 05372670652, che ha	
	sottoscritto l'atto costitutivo (il " Fondatore "). Il Fondato-	
	re potrà designare, all'atto del suo scioglimento ed estin-	
	zione, chi è destinato a sostituirlo nella qualità di "Fonda-	
	tore" ed in tutte le prerogative di cui al presente Statuto.	
	Qualora il Fondatore cessato non abbia proceduto alla desi-	
	gnazione, i poteri ad esso spettanti saranno di competenza	
	dell'Organo di Amministrazione.	
	ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono Organi della Fondazione:	
	a) l'Organo di Amministrazione che potrà avere la forma mono-	
	cratica dell'Amministratore unico oppure la forma collegiale	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, ove	
	sia nominato un Organo di Amministrazione collegiale;	
	c) l'Organo di Controllo;	
	d) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligato-	
	ria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Organo	
	di Amministrazione);	
	e) il Comitato Scientifico, ove la sua istituzione sia deli-	
	berata dall'Organo di Amministrazione.	
	ART. 7 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	7.1 L'organo di Amministrazione è l'organo preposto a deli-	
	neare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione,	
	in ossequio allo Statuto e alla vigente normativa, nonché ad	

		effettuare l'amministrazione della Fondazione.	
	7.2	La Fondazione può essere amministrata, in via alternati-	
		va:	
	a)	da un Amministratore unico;	
	b)	da un Consiglio di Amministrazione composto, come di se-	
		guito indicato, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7	
		(sette) membri, secondo il numero che verrà determinato al-	
		l'atto della nomina.	
		La nomina degli amministratori e l'opzione tra gli alternati-	
		vi sistemi di amministrazione sopra enunciati competono al	
		Fondatore. Gli amministratori sono riconfermabili. Qualora	
		l'amministratore unico venga a cessare dalla carica per qual-	
		siasi ragione, il Fondatore provvederà alla sua sostituzione.	
		Qualora venisse a mancare il Fondatore, le prerogative di	
		cui al presente articolo saranno esercitate da chi è stato	
		dal medesimo designato ai sensi dell'art. 5 del presente Sta-	
		tuto. Nel caso in cui il Fondatore non avesse proceduto alla	
		designazione di cui sopra, sarà l'Organo di Amministrazione	
		uscente a stabilire la forma di amministrazione ed a provve-	
		dere alla nomina del o dei componenti del nuovo organo ammi-	
		nistrativo, individuandoli tra personalità che offrano garan-	
		zie ed assumano l'impegno e la responsabilità di operare per	
		il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.	
		Nel caso in cui l'organo amministrativo uscente sia costitui-	
		to da un Consiglio di amministrazione, la relativa delibera	

	andrà adottata con la presenza ed il voto favorevole di alme-	
	no i due terzi dei suoi componenti.	
	L'organo di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) eser-	
	cizi.	
	Si applica l'art. 2382 cod.civ. per quanto concerne le cause	
	di ineleggibilità ovvero decadenza.	
	Dalla nomina ad amministratore non consegue alcun compenso,	
	se non diversamente stabilito all'atto della nomina stessa	
	nel rispetto, in ogni caso, dei limiti di cui all'articolo	
	8, comma 3, lettera a) del CTS. E' fatto salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'at-	
	tività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	7.3 All'Organo di Amministrazione compete di:	
	a) nominare, in caso di Consiglio di Amministrazione, sce-	
	gliendoli tra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presi-	
	dente, ove non vi abbia già provveduto il Fondatore;	
	b) nominare l'Organo di Controllo;	
	c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ri-	
	tenga comunque opportuno, il Revisore Legale;	
	d) istituire, ove ritenuto opportuno, il Comitato Scientifico,	
	nominandone i membri;	
	e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi	
	della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto e compiere qual-	

	siasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in	
	nome e per conto della Fondazione;	
	g) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) a-	
	prile di ogni anno;	
	h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta	
	opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività del-	
	la Fondazione;	
	i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo	
	Statuto, nel rispetto dei limiti inderogabili di Legge;	
	l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione,	
	lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, nel ri-	
	spetto della inderogabile normativa vigente in materia;	
	m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dal-	
	la vigente normativa come di competenza dell'organo ammini-	
	strativo della Fondazione.	
	7.4 Le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Sta-	
	tuto e la trasformazione, fusione e scissione nonché lo scio-	
	glimento della Fondazione sono validamente assunte con il	
	consenso del Fondatore.	
	ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Qualora venga nominato il Consiglio di Amministrazione, esso	
	è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (set-	
	te) membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	Il Fondatore nomina i membri del Consiglio di Amministrazio-	

	ne, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione venga	
	a cessare dalla carica per qualsiasi ragione, il Fondatore	
	provvederà alla sua sostituzione. Il Consigliere così nomina-	
	to resta in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o-	
	gni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fat-	
	ta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Con-	
	trollo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli	
	argomenti da trattare.	
	La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante po-	
	sta elettronica o con ogni strumento idoneo ad attestarne	
	l'avvenuta ricezione da parte degli interessati, contenente	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunion-	
	e e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio può es-	
	sere convocato sia presso la sede della Fondazione sia in al-	
	tro luogo, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e	
	ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno	
	tre giorni prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costi-	
	tuito, anche in assenza delle suddette formalità di convoca-	
	zione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i	

	membri dell'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente	
	o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice	
	Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.	
	Il Presidente provvederà ad indicare un segretario. La fun-	
	zione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi pre-	
	visti dalla vigente normativa oppure qualora il Presidente	
	ne richieda comunque la presenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qua-	
	lora sia presente la maggioranza dei suoi membri.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assun-	
	te con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri	
	presenti.	
	Fermo quanto previsto all'art.7.4 del presente Statuto:	
	- le delibere aventi ad oggetto le modifiche del presente	
	Statuto, purchè compatibili con le leggi vigenti e con la na-	
	tura della Fondazione, nonché quelle in materia di trasforma-	
	zione, fusione e scissione, sono assunte con il voto favore-	
	vole dei due terzi dei Consiglieri in carica;	
	- le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scio-	
	glimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevo-	
	le dei tre quarti dei Consiglieri in carica.	
	In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede	
	la riunione.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presen-	

	te Statuto che per particolari delibere richiedono diverse	
	specifiche maggioranze.	
	Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corri-	
	spondenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare i-	
	nequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di consta-	
	tare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il fo-	
	glio delle presenze, in cui devono essere indicati i nomina-	
	tivi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto fo-	
	glio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunan-	
	za;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, venga-	
	no indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	

	collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti	
	possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il sog-	
	getto verbalizzante.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano	
	da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segre-	
	tario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità	
	previste per l'omologo libro delle società per azioni.	
	ART. 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMI-	
	NISTRAZIONE	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:	
	a) rappresentare la Fondazione nei confronti dei terzi ed an-	
	che in giudizio;	
	b) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzio-	
	ne alle deliberazioni;	
	c) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottopor-	
	re all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at-	
	tribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio	
	delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice	
	Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i ter-	
	zi prova dell'impedimento del Presidente.	
	ART. 10 - RAPPRESENTANZA	
	La legale rappresentanza della Fondazione, nei confronti dei	
	terzi ed in giudizio spetta:	

	- all'Amministratore unico;	
	- in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Pre-	
	sidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Pre-	
	sidente.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, le	
	limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili	
	ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne e-	
	rano a conoscenza.	
	ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE	
	L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina, ai sensi	
	dell'art. 30 del CTS, di un Organo di controllo, che può es-	
	sere strutturato in forma collegiale o monocratica.	
	L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito	
	dall'Organo di Amministrazione all'atto della nomina, da un	
	Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto	
	da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Organo di Am-	
	ministrazione attribuisce la carica di Presidente del Colle-	
	gio dei Controllori.	
	In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche	
	un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio	
	dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplen-	
	ti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in cari-	
	ca automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica	
	dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effet-	

	to dal giorno in cui ricevono, dall'Amministratore unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia	
	della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno	
	dei Controllori Effettivi.	
	I componenti dell'Organo di Controllo sono scelti tra le ca-	
	tegorie di cui all'articolo 2397, II comma, c.c.. Nel caso	
	di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devo-	
	no essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 cod.civ..	
	L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi,	
	con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della carica. I membri dell'Organo	
	di Controllo sono rieleggibili.	
	Il Collegio dei Controllori è convocato dal suo Presidente o-	
	gni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fat-	
	ta richiesta da uno dei membri dello stesso Collegio dei Con-	
	trollori. La convocazione è effettuata con avviso spedito me-	
	diante posta elettronica o con ogni strumento idoneo ad atte-	
	starne l'avvenuta ricezione da parte degli interessati, con-	
	tenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della	
	riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di	
	convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Con-	
	trollori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di	
	urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Il Col-	

	legio può essere convocato sia presso la sede della Fondazio-	
	ne sia in altro luogo, purchè in Italia.	
	Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora	
	sia presente la maggioranza dei suoi membri ed è comunque va-	
	lidamente costituito, anche in assenza delle suddette forma-	
	lità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri	
	del Collegio dei Controllori.	
	Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte	
	con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.	
	Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o,	
	in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro	
	del Collegio più anziano d'età.	
	L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonchè sul-	
	l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento. Fatta salva la	
	inderogabile normativa che impone la nomina di un Revisore	
	legale, l'Organo di controllo può esercitare, inoltre, al su-	
	peramento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 CTS, la	
	revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti	
	dell'Organo di Controllo dovranno essere nominati tra sogget-	
	ti iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	L'organo di Controllo esercita, altresì, compiti di monito-	

	raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle di-	
	sposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed atte-	
	sta che il bilancio sociale, ove prescritto ai sensi della	
	vigente normativa in materia, sia stato redatto in confor-	
	mità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.	
	n.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del moni-	
	toraggio svolto dall'Organo di controllo.	
	Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31	
	D.Lgs. n.117/2017 che rendano obbligatoria tale figura, l'Or-	
	gano di Amministrazione, nomina un Revisore legale dei conti	
	o una società di revisione legale iscritti nel Registro dei	
	revisori legali; detto organo dura in carica tre esercizi ed	
	è rieleggibile. Qualora durante il mandato venisse a cessare	
	per qualsiasi causa, l'Organo di Amministrazione provvederà	
	ad eleggere altro Revisore.	
	L'Organo di Amministrazione determina l'emolumento dei mem-	
	bri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina,	
	per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi e nel	
	rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a),	
	del CTS.	
	ART. 12 - COMITATO SCIENTIFICO	
	Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di	
	membri, comunque non superiore a 15 (quindici) nominati dal-	
	l'Organo di Amministrazione, scelti tra persone con specifi-	

	che e comprovate competenze e professionalità nei settori di	
	operatività della Fondazione.	
	Le convocazioni del Comitato Scientifico dovranno avvenire	
	per iscritto o per via telematica purché sia accertabile	
	l'avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'Ordine del Gior-	
	no, e sono da inviare al domicilio dei suoi componenti alme-	
	no 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunio-	
	ne.	
	I componenti del Comitato Scientifico durano in carica 5	
	(cinque) anni o per la diversa durata fissata all'atto della	
	nomina e possono essere confermati.	
	Al Comitato Scientifico compete:	
	a) formulare pareri in ordine alle attività della Fondazione;	
	b) proporre l'eventuale ampliamento delle finalità della Fon-	
	dazione a scopi affini a quelli istituzionali;	
	c) proporre all'Organo di Amministrazione l'istituzione di	
	"centri di ricerca" nelle materie di interesse della Fonda-	
	zione;	
	d) fornire parere su tutte le questioni che il Consiglio di	
	Amministrazione ritenga di sottoporgli.	
	Il Comitato Scientifico è presieduto dall'Amministratore Uni-	
	co o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne	
	dirige le riunioni e ne cura la convocazione. Esso deve esse-	
	re convocato almeno una volta l'anno e comunque quando l'Am-	
	ministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammini-	

	strazione ne ravvisino la necessità o l'opportunità. L'Ammi-	
	nistratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione sono tenuti a convocare il Comitato quando ne faccia	
	richiesta almeno uno dei suoi componenti o uno dei componen-	
	ti del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dell'Or-	
	gano di Controllo.	
	Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a mag-	
	gioranza dei presenti.	
	ART. 13 - BILANCI - SCRITTURE	
	La Fondazione organizza la propria attività sulla base di e-	
	sercizi di durata annuale che hanno inizio il giorno 1 (uno)	
	gennaio e terminano il giorno 31 (trentuno) dicembre di cia-	
	scun anno.	
	Entro il 30 (trenta) aprile dalla chiusura dell'esercizio,	
	l'Organo di Amministrazione approva il bilancio consuntivo	
	dell'esercizio decorso.	
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto e depositato ai	
	sensi della vigente normativa in materia.	
	Nei casi previsti dalla vigente normativa in materia, è pre-	
	disposto, redatto e depositato, per ogni esercizio il bilan-	
	cio sociale.	
	La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla	
	vigente normativa in materia.	
	Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla vigente normati-	

	va in materia, la Fondazione tiene:	
	a) il Libro delle Determinazioni o delle Adunanze e Delibera-	
	zioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura del mede-	
	simo Organo di Amministrazione;	
	b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo	
	di Controllo, tenuto a cura del medesimo Organo di Controllo;	
	c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comita-	
	to Scientifico, ove istituito, tenuto a cura dell'Organo di	
	Amministrazione.	
	Qualora, si avvalga di Volontari, la Fondazione istituisce	
	il Registro dei Volontari, tenuto a cura dell'Organo di Ammi-	
	nistrazione.	
	La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del	
	CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati	
	nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compen-	
	si o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componen-	
	ti degli Organi di amministrazione e di Controllo e/o Revi-	
	sione.	
	ART. 14 - ESTINZIONE E SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRI-	
	MONIO	
	Fatta salva, in ogni caso, la inderogabile normativa vigente	
	in materia, e fermo quanto disposto all'art. 7.4 del presen-	
	te Statuto, l'Organo di Amministrazione, che delibera lo	
	scioglimento della Fondazione, nomina il/i liquidatore/i e	
	stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio resi-	

	duo. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in ogni caso	
	di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patri-	
	monio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Uffi-	
	cio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del	
	Terzo settore secondo quanto deciso dall'Organo di Ammini-	
	strazione.	
	ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO	
	La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede	
	di atto costitutivo dal Fondatore, anche in deroga alle pre-	
	senti disposizioni statutarie.	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferi-	
	mento alla legge ordinaria ed alle leggi speciali vigenti in	
	materia.	
	IN ORIGINALE FIRMATO:	
	EMILIO FERRARA	
	MASSIMO FOGLIA	
	FRANCESCA CURCIO	
	ARTURO DENZA	
	ANTONELLA MASI	
	ANGELA VASSALLO	
	ALESSIA CAPOZZOLI TESTE	
	MASSIMO DE SIO TESTE	
	NOTAIO GIOVANNI DE BARTOLOMEIS (impronta del sigillo)	

[illegible]